


<p>Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Agri-Fotovoltaico denominato "TOVAGLIA" da realizzarsi in cave dismesse o da dismettere e recuperare, site in località "Masseria Tovaglia" nel territorio comunale di Serracapriola (FG) per una potenza complessiva di 26.557MWp nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto</p>	
<p>AUTORITÀ PROCEDENTE V.I.A. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica</p>	
<p>AUTORITÀ PROCEDENTE A.U. REGIONE PUGLIA</p>	
<p>Numero Progetto: 96WX1A8_ElaboratoGrafico_14.pdf</p>	
<p>Descrizione: Solar belt</p>	
<p>Id: 28/10/2022</p>	<p>Progetto definitivo</p>
<p>Rev: Data</p>	<p> Oggetto della revisione</p>
<p>Scale:</p>	<p>Elaborazione Verifica Approvazione</p>
<p>Formato:</p>	<p>Codice Pratico: 96WX1A8</p>



- Legenda**
- Perimetro dell'impianto
 - Cavidotto
 - Autostrada
 - Sotto Stazione Produttore
 - PPTR
 - Vincolo Paesaggistico
 - Carta idrogeomorfologica
 - Area di cava attiva
 - Cava abbandonata
 - Cava riqualificata (agricoltura)
 - D.L. n° 17 del 1 marzo 2022
 - Aree entro 150 m dalla rete autostradale

Cartografia di base: IGM 1:25000
 Sistema di coordinate: WGS 84 / UTM zone 33N
 Fonte: P.R.G. di Serracapriola; Carta idrogeomorfologica della regione Puglia;
 Elaborazione originale delle nuove disposizioni in materia di energia
 Data: Ottobre 2022.



DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Art.9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

[omissis] impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

[...] All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distinti non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distinti non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri".